

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA - SEZ. DI LECCE**

RICORSO

Per: il Sig. **Giovanni Paolo Candela**, nato a Maglie, il 26.3.1979 (c.f.: CNDGNN79C26E815T) e residente in Nociglia (LE), alla Via IV Novembre n. 61, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Leonardo Maruotti (c.f.: MRTLRD85A04F839X; p.e.c.: *studiolegalemaruotti@pec.it*; fax: 0832.726536) e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla Via Coniger n. 10.

contro

Università del Salento, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- **p.A. resistente**

nonché contro:

i Sigg.ri **Carla Maria Graduada** (c.f.: GRDCLM74H42F152P) e **Francesco Dell'Anna** (c.f.: DLLFNC70A29E506S).

- **controinteressati**

per la declaratoria di nullità e/o annullamento, in parte qua e nei limiti

dell'interesse:

- del D.D. n. 792 del 13.12.2022, successivamente conosciuto, con cui l'Università del Salento ha proceduto ad approvare la graduatoria di merito (**doc. n. 1**); della nota del Direttore Generale del 10.2.2023 con cui l'Università ha confermato il d.d. 792/2022 (**doc. n. 2**).

- delle graduatorie definitive relative al concorso; del verbale n. 10 del 6.10.2022, successivamente conosciuto, con cui la Commissione riportava le risultanze finali della valutazione dei titoli (**doc. n. 3**); del verbale n. 3 del 9.9.2022, successivamente conosciuto; del verbale n. 13 del 30.11.2022, successivamente conosciuto; dei verbali nn. 4,5,6, e 7; di tutti i verbali della Commissione nn. 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ove lesivi; dei verbali della Commissione relativi alla prova scritta, tutti successivamente conosciuti; della Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, di cui al prot. n. 199094 del 9.12.2022; del D.D. n. 340 del 7.06.2022 di nomina della Commissione giudicatrice.

- nonché, ove occorra, ove lesivo, del bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale (**doc. n. 4**); del verbale n. 1 del 11.07.2022 (**doc. n. 5**); D.D. n. 286 del 5.5.2022.

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

FATTO

1.- L'Università del Salento, con atto del 31.3.2022, bandiva un concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale, con termine per la presentazione delle domande entro il 30.5.2022 (**doc. n. 4**).

2.- Il Sig. Giovanni Paolo Candela presentava domanda di partecipazione alla procedura *de qua*.

3.- Con verbale n. 1 del 11.07.2022, la Commissione stabiliva i sotto-criteri di valutazione (**doc. n. 5**) e, con verbali n. 3 del 9.9.2022 e n. 10 del 6.10.2022, procedeva alla disamina ed analisi della documentazione prodotta dai candidati, riportando le risultanze finali della valutazione dei titoli.

In particolare, all'odierno ricorrente venivano assegnati complessivi punti 8.50, di cui 2 punti per i titoli di studio A e 6 punti per titoli professionali B1.

4.- A seguito della presentazione di una pluralità di richieste di riesame, l'Università rivedeva i punteggi assegnati agli istanti (**doc. n. 6**).

5.- Con D.D. n. 792 del 13.12.2022, l'Università procedeva ad approvare la graduatoria di merito (**doc. n. 1**).

L'odierno deducente otteneva il punteggio di 43,5, risultando idoneo non vincitore.

6.- Il ricorrente, ritenendo di aver subito delle ingiustificate decurtazioni del punteggio, formalizzava richiesta di accesso agli atti della procedura all'Università, che, con nota del 3.1.2023, trasmetteva gli atti richiesti (**doc. n. 7**).

7.- Quindi, il Dott. Candela, in ragione delle evidenti illegittimità nell'assegnazione dei punteggi emerse dalla documentazione fornita dall'Università, in data 23.1.2023, presentava istanza di annullamento d'ufficio, in seguito integrata con nota del 27.1.2023 (**doc. nn. 8 e 9**).

8.- Tuttavia, con la nota del 10.2.2023, l'Università comunicava di ribadire quanto stabilito con D.D. n. 792/2022, **senza neppure specificare per quali motivi le osservazioni del deducente non fossero condivisibili** (**doc. n. 2**).

Pertanto, il ricorrente, avendone interesse, impugna gli atti meglio indicati in epigrafe – espressamente riservandosi di integrare l'impugnazione con ricorso per motivi ulteriori ed aggiunti alla luce dell'ostensione documentale dell'Università – per i seguenti motivi in

DIRITTO

In limine

Preliminarmente, ferma restando l'eccezione demolitoria della procedura *de qua* (di cui al secondo motivo di diritto), dal momento che il ricorrente con il presente ricorso mira ad ottenere una posizione più alta in graduatoria (anche se non come idoneo-vincitore), onde evitare defatiganti eccezioni, si ribadisce il costante orientamento del Giudice amministrativo: *“Va innanzitutto rigettata la eccezione di inammissibilità dato che, anche a volere ammettere la fondatezza di uno solo dei motivi di ricorso, se da un lato ciò non risulterà utile per rientrare tra i vincitori, dall'altro lato si garantirà alla ricorrente di ricoprire comunque una migliore posizione in graduatoria e dunque di poter beneficiare con una certa priorità di eventuali scorrimenti della medesima.*

*La giurisprudenza ha avuto infatti modo di osservare che **“il candidato a un pubblico concorso, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, è***

legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali” (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 10 settembre 2010, n.592)” (Tar Lazio, Sez. III-quater, 3 gennaio 2019, n. 27).

Ed ancora, “è principio consolidato in materia concorsuale che **il singolo candidato ha interesse a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa che potrebbe coinvolgere la più favorevole collocazione conseguita**” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616)” (Tar Bari, Sez. III, 17 dicembre 2010, n. 4252).

È evidente, dunque, anche alla luce dei prevedibili scorrimenti della graduatoria, nonché della possibilità di utilizzo della stessa da parte di altri Enti, l’interesse del ricorrente a contestare la posizione assegnatagli in graduatoria.

1.- Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 1 e 7 del Bando di concorso; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Contraddittorietà; violazione e falsa applicazione del verbale n. 1; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria; arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.

1.1.- Il Bando di concorso aveva previsto l’assegnazione di n. 25 punti in relazione alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.

Il Bando prevedeva, inoltre, l’assegnazione di massimo n. 5 punti per titoli di studio (A), n. 17 punti per esperienze professionali (B) e n. 3 punti per Titoli di qualificazione tecnica o specialistica (C).

Ciascun criterio (A-B-C) era, a propria volta, suddiviso in *sub*-criteri di valutazione. Con riferimento al criterio B1, la *lex specialis* aveva previsto l’attribuzione di massimo n. 10 punti per “Esperienze professionali, con riferimento al profilo

professionale da ricoprire, maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso università, altri soggetti pubblici o soggetti privati” (doc. n. 4).

Con verbale n. 1, la Commissione aveva stabilito che tale punteggio fosse assegnato in questi termini: “< 1 anno: 0 punti

da 1 a 3 Anni: 3 punti;

da 3 anni e 1 giorno a 6 Anni: 6 punti;

da 6 anni e 1 giorno a 10 Anni: 8 punti;

Superiore a 10 Anni: 10 punti” (doc. n. 5).

1.1.1.- Tuttavia, la commissione non ha valutato adeguatamente le esperienze professionali del ricorrente.

In particolare, è stato valutato **esclusivamente** l'incarico di Capo Servizio presso il Servizio Segreteria dal 2017 al 2020, poi riconfermato nel 2020; pertanto, il ricorrente ha ottenuto soltanto n. 6 punti per il *sub*-criterio B1.

È evidente l'illegittimo operato dell'amministrazione, avendo il ricorrente acquisito esperienze professionali presso l'Università del Salento per circa 20 ANNI.

Nello specifico, l'odierno ricorrente ha ricoperto il Profilo Professionale Tecnico, tecnico-scientifico ed elaborazione dati con decorrenza dal 7.7.**2003** fino al 31.5.**2005** e, in seguito, con Profilo Professionale amministrativo, dal 1.6.**2005** **a tutt'oggi.**

Ciò era stato indicato nel curriculum vitae presentato dal candidato (doc. n. 10) ma, inspiegabilmente, non è stato valutato.

Pertanto, **è evidente che l'istante avrebbe dovuto ottenere n. 10 punti, avendo maturato esperienze professionali nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato con l'Università, ruoli svolti ben oltre i 10 anni indicati dal bando.**

È **oggettivo ed evidente** l'errore in cui è imbattuta la Commissione.

1.2.- In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non valutare tali esperienze professionali, vi sarebbero ulteriori esperienze non valutate dalla

Commissione che, comunque, determinerebbero l'attribuzione dei n. 10 punti per il detto *sub*-criterio B1.

In particolare, l'Università del Salento non ha neppure valutato altre esperienze professionali del Dott. Candela, quali:

- componente dello staff del Rettore dell'Università con incarico "*Rapporti con gli enti locali e con le strutture interne*", con atto del 29.11.2007 n. 50377 e D.D. n. 542 del 10.12.2008 (incarico svolto dal 10.12.**2008** sino al 31.03.**2010** – **doc. n. 11**);
- Referente amministrativo per la CRUI, incarico di durata **triennale**, in forza di Delibera n. 281/2019 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2019 (**doc. n. 12**);

Già solo con queste due esperienze professionali non valutate, **il ricorrente avrebbe ottenuto n. 4 punti in più al criterio b1, ossia 10 punti anziché i 6 assegnati.**

In ogni caso, anche qualora si ritenesse che anche tali titoli non sarebbero da valutare, vi sarebbero, comunque, le seguenti ulteriori esperienze, anch'esse non prese in considerazione dalla Commissione:

- Referente di plesso per n. 4 plessi dell'Università del Salento, dal 2.8.2011 (**doc. n. 13**);
- Incaricato del trattamento dei dati personali dell'Università del Salento, dal 26 maggio 2011 ad oggi (**doc. n. 14**);
- Assistente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di Portineria dell'Università, a seguito di Delibera di C.D.A. Rep. n. 41 del 28.2.2013 (incarico svolto dal 28.2.2013 sino al 5.8.2016);
- Assistente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di Pulizie dell'Università, a seguito di Delibera di C.D.A. Rep. n. 192 del 20.11.2012 (incarico svolto dal 20.11.2012 sino al 5.8.2016);

- Supporto al RUP di tipo amministrativo e organizzativo nella fase di verifica delle ditte, contabilizzazione e rendicontazione della fornitura per *“Intervento di ammodernamento dell'infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo”*, con D.D. del 15.5.2020 (Funzioni Tecniche di cui all'art. 24 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016);
- Supporto organizzativo e amministrativo per *“Intervento di ristrutturazione del Palazzo Parlange”*, con D.D. del 30.4.2020 (Funzioni Tecniche di cui all'art. 24 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016);
- A tutto ciò si aggiungano ulteriori nomine a supporto del RUP – a seguito di specifico Decreto di nomina – meglio specificate nel *curriculum* allegato alla domanda di partecipazione;
- Nominato, con D. D. n. 615 del 30.03.2021, istruttore della piattaforma Mepa e relativa predisposizione atti di gara della procedura avente l'importo a base di gara di € 570.457,30;
- Istruttore piattaforma Mepa per le seguenti procedure di gara, nominato con D. D. n. 448 del 28.10.2021:
 - a) Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica delle sedi Universitarie dell'Area denominata *“Ex Villa Tresca”* e degli spazi esterni e dei sottoservizi della stessa area nonché degli impianti sportivi del Campus Ecotekne per un importo di progetto pari a € 3.852.319,10;
 - b) *“Ristrutturazione ed efficientamento delle centrali termiche di Ecotekne”* Campus Universitario Ecotekne, per l'importo a base di gara di € 690.669,67;
 - c) *“Ristrutturazione ed efficientamento delle centrali termiche di Ecotekne – Edificio Stecca sede della Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione”* per l'importo a base di gara di € 850.415,26;

- componente del Seggio di Gara in n. 3 gare d'appalto, a seguito di D. D. n. 66 del 23.03.2021, D. D. n. 47 del 11.02.2021 e D. D. n. 139 del 29.12.2020;
- Componente esperto Commissione Giudicatrice in una gara d'appalto, a seguito di D.D. n. 121 del 24.02.2022.

Quindi, oltre alla mancata valutazione delle esperienze professionali di lavoro subordinato svolte presso l'Università del Salento, **la Commissione non ha valutato neppure tali ulteriori esperienze professionali svolte dall'istante, tutte espressamente indicate nel Curriculum e tutte inerenti al profilo professionale.**

1.3.- Inoltre, il bando prevedeva l'attribuzione di n. 2 punti relativi al *sub*-criterio B4 per *“Incarichi di responsabilità e attribuzioni di funzioni, riferibili al profilo professionale da ricoprire, se attestati nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui ai precedenti punti e significativi nel percorso professionale della/del candidata/o”*.

Al riguardo, il verbale n. 1 ha stabilito che *“Un solo incarico comporterà l'attribuzione del punteggio massimo a disposizione”*.

Sul punto, si rimarca che il ricorrente è titolare di un incarico di responsabilità di Capo Servizio della Segreteria e Organizzazione della Ripartizione Tecnica e Tecnologica conferito con Decreto Direttoriale n. 328 del 26.7.2017, con decorrenza dal 7.8.2017, prorogato per ulteriore tre anni senza interruzione temporale con D.D. n. 308 del 5 agosto 2020.

L'espletamento di tali incarichi era stato indicato nel *curriculum vitae* presentato in fase di candidatura alla procedura in questione; tuttavia, **anche ciò non è stato valutato dalla Commissione.**

1.3.1.- Sono evidenti, inoltre, la contraddittorietà e la disparità di trattamento da parte della Commissione che ha ritenuto, diversamente, di assegnare il punteggio agli altri candidati che erano Responsabili di Posizione Organizzativa (si cita, a titolo esemplificativo, il candidato Domenico Zito che ha ottenuto i n. 2 punti quale Responsabile Segreteria Organi Collegiali – **doc. n. 15**).

Delle due l'una, o i punteggi non dovevano essere assegnati a nessun candidato o, con ogni probabilità, la commissione ha errato per non aver assegnato all'odierno ricorrente il punteggio corretto.

Pertanto, **l'istante avrebbe dovuto ottenere anche n. 2 punti relativi al sotto-criterio di "Incarichi di Responsabilità B4".**

1.4.- Da ultimo, il Bando prevedeva l'assegnazione del punteggio di n. 2 punti al sub-criterio C1 per le "*Pubblicazioni scientifiche depositate secondo la normativa vigente (monografie, capitoli di libri/articoli scientifici, abstract/paper/note a sentenza, altre forme semplificate di pubblicazione) attinenti al profilo professionale da ricoprire, purché sia esplicitamente riportato il contributo tecnico-specialistico della/del candidata/o*".

Con verbale n. 1 si è specificato "*0,50: punti per capitoli di libri/articoli scientifici, abstract/paper/note a sentenza, altre forme semplificate di pubblicazione*".

Al ricorrente, tuttavia, ancora una volta, inspiegabilmente, non sono state valutate in alcun modo le pubblicazioni indicate nel *curriculum* allegato alla domanda di partecipazione, dall'evidente carattere tecnico-specialistico e pubblicate su riviste scientifiche:

- "*Internet e sanità al servizio dell'utente: gli strumenti elettronici di gestione dei flussi informativi*" (in "*Le istituzioni intelligenti nei processi multilivello dell'agenda digitale*", Tangram Edizioni Scientifiche e Laboratorio di eGovernment Università del Salento, 2017, ISBN 978-88-6458-158-3) (**doc. n. 16**);
- "*Il processo di umanizzazione del sistema sanitario: programmazione, valutazione e sicurezza del paziente*" (Collana POIESIS dal Titolo "*Sicurezza, diritti e salute: Politiche sanitarie e processi di governance*", Tangram Edizioni Scientifiche, 2017, ISBN 978-88-6458-226-9) (**doc. n. 17**);
- "*The mission of the healthcare system from the "companyization" process to the "humanization" PROCESS*" (ISBN13: 9781668460443) (**doc. n. 18**).

Dunque, il candidato Candela avrebbe dovuto ottenere ulteriori 1,5 punti in relazione al criterio c1.

Anche tutto ciò non è stato in alcun modo preso in considerazione dalla Commissione, che ha ritenuto ‘non attinenti’ le pubblicazioni, nonostante **tali pubblicazioni avessero evidente carattere tecnico-scientifico (essendo, peraltro, pubblicate su collane scientifiche della stessa Università del Salento) e vertessero sulla tematica della gestione delle risorse.**

1.4.1.- Inoltre, anche in tal caso è evidente la contraddittorietà e disparità di trattamento con la valutazione effettuata nei confronti di altri candidati; a titolo meramente esemplificativo, si segnala che alla candidata Caricato è stato attribuito un punteggio di 0,5 punti per la pubblicazione “*I corsi di laurea a orientamento professionale*”, peraltro a cura di tre autori; così, anche alla candidata Graduada è stato assegnato il punteggio di 0,5 per la pubblicazione “*La costruzione dell’Agenda digitale*”.

2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.P.R. 9.5.1994 n. 487; contraddittorietà; Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost.; Ingiustizia manifesta; irragionevolezza dell’azione amministrativa.

2.1.- In via subordinata, la procedura va annullata per un’evidente violazione delle regole tese a tutela della trasparenza e dell’anonimato.

In particolare, l’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, come è noto, prescrive le modalità di consegna degli elaborati della prova scritta e le regole tese a garantire la segretezza dei compiti e l’anonimato.

Nel caso di specie, innanzitutto, non sono state rispettate le regole fissate dal predetto art. 14 (quali, ad esempio, modalità di consegna, le buste erano di colore diverso, mancava la linguetta staccabile); oltre a ciò, nonostante sia stato apposto un codice a barre su ogni elaborato, **la correzione degli elaborati NON è stata**

effettuata attraverso la verifica del codice a barre – ossia collegando l'elaborato al codice – bensì con un differente e 'anomalo' procedimento.

Dal verbale della Commissione, infatti, si evince che **la correzione dei compiti è stata effettuata attribuendo un numero progressivo a ciascun compito,** tant'è che v'è un numero progressivo su ogni elaborato (inoltre, appare quantomeno singolare che il candidato ricorrente – primo in ordine alfabetico tra i candidati idonei – sia stato identificato proprio con il n. 1).

Pertanto, è evidente l'illegittimo operato della Commissione che non ha rispettato le regole imposte a tutela della segretezza della correzione della prova scritta.

L'omissione della Commissione comporta una palese violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto la procedura in esame non garantisce l'anonimato e non serve a garantire dal rischio di alterazione della prova, ledendo, così, la *par condicio* dei candidati.

Tutto ciò ha determinato una palese alterazione degli equilibri concorsuali, violando l'interesse dei partecipanti ad una procedura corretta e regolare.

2.2.- Infine, in contrasto con la normativa dell'art. 14, comma 7, d.P.R. 487/1994 nonché con i principi dell'azione amministrativa, non v'è stata alcuna indicazione su dove fossero conservati i vari elaborati e sulle modalità adoperate per garantire l'integrità dei compiti.

* * * * *

Per questi motivi, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che codesto Ecc.mo Tribunale adito, voglia:

– accogliere nel merito il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.

Con espressa riserva di proporre ricorso per motivi ulteriori ed aggiunti in relazione alle ulteriori illegittimità emerse a seguito dell'ostensione documentale degli atti della procedura da parte dell'Università.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile e il contributo è dovuto in forma ridotta vertendosi in materia di pubblico impiego.

Si producono i documenti come indicati nel testo.

Lecce, 13 febbraio 2023

Avv. Leonardo Maruotti